

Codice A1709C

D.D. 5 febbraio 2021, n. 101

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria MONTEACUTO MIOGLIOLA. Rinnovo concessione e zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo.



ATTO DD 101/A1709C/2021

DEL 05/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria MONTEACUTO MIOGLIOLA. Rinnovo concessione e zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie.

vista la determinazione dirigenziale n. 299 del 12.11.1998 con la quale l'azienda faunistico-venatoria “MONTEACUTO MIOGLIOLA” è stata trasformata e rinnovata nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria per ha 678.37.85, ubicati nel territorio del Comune di Pareto e ricadenti nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore della Signora Natalizia De Maria, fino

al 31.1.2003;

vista la determinazione dirigenziale n. 54 del 1.03.1999 con la quale sono state istituite le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, di tipo "C", con facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenenti alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa e quaglia, aventi rispettivamente una superficie di ha 32.03.22, di ha 148.72.90 e di ha 45.28.70;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 3 del 14.01.2003 con la quale è stata rinnovata la concessione e le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo "C", fino al 31.01.2009;

vista la determinazione dirigenziale n. 753 del 12.09.2014 con la quale sono stata rinnovata la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, fino al 31.01.2021, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e germano reale, aventi rispettivamente una superficie di ha 32.03.22, di ha 148.72.90 e di ha 45.28.70 fino al 31.01.2021;

vista la determinazione dirigenziale n. 918 del 20.09.2017 con la quale è stata autorizzata la permuta territoriale con ampliamento dell'AATV MONTEACUTO MIOGLIOLA ubicata nel Comune di Pareto (AL) che ha portato la superficie complessiva a 699.99.37 ettari con la contestuale riduzione di una delle tre aree addestramento cani di tipo C da 148.72.90 a 146.85.05;

vista l'istanza N. Prot. 00022527 del 06.10.2020, con la quale la Sig.ra De Maria Natalizia ha richiesto il rinnovo della concessione dell'AATV MONTEACUTO MIOGLIOLA e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C per anni 6, intestando la concessione alla Signora De Maria Natalizia nella sua qualità di direttore concessionario;

preso atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Concessionario Signora De Maria Natalizia in data 11.01.2021, P. 1362 del 18.01.2021 tra cui si evince "che il consorzio tra proprietari e conduttori terrieri è tuttora valido ed operante in base alle norme statutarie fino al 31.12.2026";

presa visione dello statuto del Consorzio redatto dal Notaio Ernesto Cassinelli il 12.03.1997 e registrato al rep 100.458 racc 18821 dal quale all'art. 1 si evince che:

- "Il Consorzio, retto dal presente statuto, costituito fino al 31 dicembre 2002, e sarà automaticamente rinnovato alla scadenza per il periodo di sei anni, si considererà automaticamente rinnovato per anni 6 all'ulteriore scadenza, e successivamente per ulteriori periodi di uguale durata, salvo disdetta da parte di tanti proprietari o possessori consorziati che rappresentino oltre i 2/3 (due terzi) della superficie del territorio dell'azienda faunistico venatoria";

preso atto della relazione allegata alla suddetta istanza a firma del Tecnico Faunistico Dott. Agr. Matteo Martinet;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

visto il verbale redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria agli atti del Settore;

vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale

25 maggio 2018, n. 21-6908”, che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell’istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza rinnovando la concessione dell'AATV MONTEACUTO MIOGLIOLA fino al 31 gennaio 2027 intestando la concessione alla Signora De Maria Natalizia nella sua qualità di direttore concessionario, nonché di rinnovare le 3 zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C interne all’azienda alle stesse condizioni stabilite dalle determinazioni dirigenziali n. 753 del 12.09.2014 e n. 918 del 20.09.2017;

il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'AATV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: “AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA”. Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall’altra tali da permettere l’individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte”;

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la L.R. 5/2028 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

di rinnovare la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria MONTEACUTO MIOGLIOLA, pari ad ha 699.99.37 ubicata nel Comune di Pareto e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria a favore della Sig.ra De Maria Natalizia fino al 31 gennaio 2027;

di rinnovare le tre zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e germano reale, aventi rispettivamente una superficie di ha 32.03.22, di ha 146.85.05 e di ha 45.28.70 fino al 31 gennaio 2027;

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'azienda devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività delle aziende e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino